


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 378/01	ECU.....	1
97/C 378/02	Aggiornamento dell'elenco dei soggetti sotto esame ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97.....	2
97/C 378/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.1011 — Ingersoll-Rand/Thermo King) ⁽¹⁾	3
97/C 378/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1075 — Nordic Capital/Mölnlycke Clinical/Kolmi) ⁽¹⁾	4
97/C 378/05	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso n. IV/C-3/36.715 — EECA/KSIA (DCMS per DRAMs) ⁽¹⁾	5
97/C 378/06	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso n. IV/C-3/36.716 — EECA/KSIA (Flash EPROMs) ⁽¹⁾	6
97/C 378/07	Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese ...	8
97/C 378/08	Modifica della gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
	II Atti preparatori	
	Commissione	
97/C 378/09	Proposta modificata di tredicesima direttiva del Parlamento europeo del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione (*)	10
<hr/>		
	III Informazioni	
	Commissione	
97/C 378/10	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi	20
97/C 378/11	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi	20
<hr/>		
	Rettifiche	
97/C 378/12	Rettifica all'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan (GU C 366 del 4. 12. 1997)	21
<hr/>		
	Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)	



(*) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

12 dicembre 1997

(97/C 378/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7203	Marco finlandese	5,95302
Corona danese	7,51768	Corona svedese	8,66595
Marco tedesco	1,97357	Sterlina inglese	0,673906
Dracma greca	310,564	Dollaro USA	1,11754
Peseta spagnola	166,893	Dollaro canadese	1,59227
Franco francese	6,61147	Yen giapponese	145,280
Sterlina irlandese	0,760127	Franco svizzero	1,59585
Lira italiana	1934,02	Corona norvegese	8,08092
Fiorino olandese	2,22401	Corona islandese	79,8258
Scellino austriaco	13,8865	Dollaro australiano	1,68762
Scudo portoghese	201,738	Dollaro neozelandese	1,87759
		Rand sudafricano	5,46644

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Aggiornamento dell'elenco dei soggetti sotto esame ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

(97/C 378/02)

All'allegato I del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽¹⁾, figura un elenco dei soggetti la cui richiesta di autorizzazione dell'esenzione dal dazio antidumping esteso istituito dal regolamento (CE) n. 71/97 ⁽²⁾ viene attualmente esaminata.

Col presente avviso si notificano alle parti interessate la ricezione di altre domande di esenzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 e le domande ancora sotto esame. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a tali domande, avrà effetto a decorrere dalle date indicate nell'elenco aggiornato dei soggetti sotto esame.

Soggetti sotto esame

Nome	Città	Paese	Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codici addizionali Taric
Tekno Cycles	93102 Montreuil Cedex	Francia	Articolo 11	19. 1. 1997	8962
Eurocycles	46460 Montreuil Juigné	Francia	Articolo 5	22. 1. 1997	8971
Velo Schauff	53424 Remagen	Germania	Articolo 5	24. 1. 1997	8973
W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe BV	9206 AG Drachten	Paesi Bassi	Articolo 5	5. 2. 1997	8979
Mara srl	21052 Busto Arsizio (VA)	Italia	Articolo 5	12. 2. 1997	8983
Société européenne de commerce SÀRL	59554 Raillencourt-Saint-Olle	Francia	Articolo 5	14. 2. 1997	8985
SFG Sachsen-Anhalt Fahrradbau GmbH	06526 Sangerhausen	Germania	Articolo 5	21. 2. 1997	8009
Bike Systems	97493 Bergtheinfeld	Germania	Articolo 5	1. 4. 1997	8034
Field sa	57009 Kalochori	Grecia	Articolo 5	1. 4. 1997	8034
Renak-International GmbH	08468 Reichenbach	Germania	Articolo 5	4. 4. 1997	8036
Starway	37230 Luynes	Francia	Articolo 5	18. 4. 1997	8055
Confersil	3751 Águeda Codex	Portogallo	Articolo 5	23. 4. 1997	8037
José Ferreira & Almeida, Lda	3770 Oliveira do Bairro	Portogallo	Articolo 5	23. 4. 1997	8037
Union BV	7711 GP Nieuwleusen	Paesi Bassi	Articolo 5	2. 5. 1997	8056
Portosa	35030 Rubano	Italia	Articolo 5	28. 5. 1997	8090
Azor Bikes	7707 AB Balkbrug	Paesi Bassi	Articolo 5	3. 6. 1997	8091
Fonlupt SA	71600 Paray-le-Monial	Francia	Articolo 5	2. 7. 1997	8332
LDM Cycles SÀRL	38500 Voiron	Francia	Articolo 5	3. 7. 1997	8331
NV Minerva	3580 Beringen	Belgio	Articolo 5	9. 7. 1997	8330

⁽¹⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

Nome	Città	Paese	Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codici aggiuntivi Taric
Giant Europe Manufacturing BV	8218 Lelystad	Paesi Bassi	Articolo 5	10. 7. 1997	8328
FIB srl	60032 Castelpiano	Italia	Articolo 5	18. 7. 1997	8327
Ghost Mountain Bikes GmbH	95652 Waldsassen	Germania	Articolo 5	19. 9. 1997	8523
Kurt Gudereit & Co.	33607 Bielefeld	Germania	Articolo 5	22. 9. 1997	8524
Flanders NV	9550 Herzele	Belgio	Articolo 5	30. 9. 1997	8522
Magna Technology	WA5 2UL Warrington	Regno Unito	Articolo 5	3. 10. 1997	8525
All Bikes	12020 Villar S. Costanzo (CN)	Italia	Articolo 5	28. 10. 1997	8748
Bikkel Bikes	6004 BE Weert	Paesi Bassi	Articolo 5	18. 11. 1997	8749
Ludo Cycles	3070 Kortenbergh	Belgio	Articolo 5	24. 11. 1997	8750

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.1011 — Ingersoll-Rand/Thermo King)

(97/C 378/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 24 ottobre 1997 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedasi lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 397M1011. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
 Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
 2, rue Mercier
 L-2985 Luxembourg
 Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.1075 — Nordic Capital/Mölnlycke Clinical/Kolmi)**

(97/C 378/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 dicembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione le imprese Atle AB («Atle»), Investment AB Bure («Bure»), Allmänna Pensionsfonden 4:e fondstyrelsen («AP4»), Allmänna Pensionsfonden 6:e fondstyrelsen («AP6»), Handelsbanken Livförsäkringsaktiebolag («SHB») e Livförsäkringsaktiebolaget Skandia («Skandia») — tutte rappresentate della società di investimenti Nordic Capital Svenska AB — acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo, in comune di una società comune di nuova costituzione, NewCo, comprendente le divisioni esistenti dei prodotti chirurgici di SCA Mölnlycke (divisione clinica) e Tamro Corp. (divisione Kolmi), a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Atle & Bure: investimenti;
- AP4 & AP6: fondi pensione pubblici;
- SHB: banca, investimenti e assicurazione vita;
- Skandia: assicurazione vita e non-vita, servizi finanziari;
- Clinical Division: prodotti chirurgici;
- Kolmi Division: prodotti chirurgici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32 2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1075 — Nordic Capital/Mölnlycke Clinical/Kolmi, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio —
Caso n. IV/C-3/36.715 — EECA/KSIA (DCMS per DRAMs)**

(97/C 378/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. NOTIFICA

In data 22 ottobre 1997, la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽¹⁾ una domanda di attestazione negativa concernente l'accordo relativo ad un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati riguardanti le DRAMs concluso tra l'Associazione dei produttori europei di componenti elettronici («EECA»), l'Associazione dell'industria coreana dei semiconduttori («KSIA») ed alcune società membre delle rispettive associazioni (Siemens AG, SGS-Thomson Microelectronics Srl, Texas Instruments Italia SpA, Hyundai Electronics Industries Co, Ltd, LG Semicon Co, Ltd e Samsung Electronics Co, Ltd).

II. LE PARTI

Tutte le società che partecipano all'accordo EECA/KSIA operano nel settore dei semiconduttori. Le parti dell'accordo sono le seguenti:

1. La EECA rappresenta gli interessi dei produttori di componenti elettronici in Europa. Essa è una associazione di associazioni nazionali alle quali le rispettive società europee appartengono.
2. Siemens AG Semiconductor Group è una società costituita secondo il diritto tedesco, che opera nei settori della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di una vasta gamma di semiconduttori.
3. SGS Thomson Microelectronics, Srl è una società costituita secondo il diritto italiano che produce una vasta gamma di semiconduttori.
4. Texas Instruments Italia, SpA è una società costituita secondo il diritto italiano. La sua attività consiste nella produzione e vendita di una gamma completa di semiconduttori.
5. KSIA è l'associazione che rappresenta l'industria dei semiconduttori della Repubblica della Corea.
6. Hyundai Electronics Industries Co, Ltd è una società costituita secondo il diritto coreano che produce e commercializza semiconduttori e altri prodotti elettronici.
7. LG Siemens Co, Ltd è una società costituita secondo il diritto coreano. La sua attività consiste nella produzione e vendita di una vasta gamma di semiconduttori.

8. Samsung Electronics Co, Ltd è una società costituita secondo il diritto coreano che produce e commercializza semiconduttori e altri prodotti elettronici.

III. IL MERCATO

Il mercato dei prodotti rilevante è il mercato riguardante certi microcircuiti di memoria conosciuti come Dynamic Random Access Memories (memorie dinamiche ad accesso casuale) («DRAMs»), che sono un particolare tipo di semiconduttori. I semiconduttori sono utilizzati in una grande varietà di applicazioni microelettroniche, tra le quali: reti di telecomunicazione, sistemi informatici, prodotti di largo consumo, prodotti per l'industria automobilistica e sistemi di automazione industriale e di controllo.

L'accordo EECA/KSIA prevede, con riferimento alle DRAMs, un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati relativi alle singole società e ai singoli prodotti riguardanti i costi di produzione e i prezzi delle esportazioni verso l'Unione europea o la Repubblica della Corea, a seconda del caso. Pertanto, i mercati geograficamente rilevanti sono l'Unione europea e la Repubblica della Corea.

I produttori europei di DRAMs sono particolarmente presenti nei paesi dell'Unione europea, mentre la loro presenza sul mercato coreano è insignificante (meno del 2 %).

Per quanto riguarda i produttori coreani partecipanti all'accordo, essi vendono i propri prodotti in tutti i paesi europei (35 % di quota di mercato in Europa) e detengono una quota notevolmente maggiore sul mercato coreano delle DRAMs.

IV. L'ACCORDO

Il 9 settembre 1997, l'Associazione dei produttori europei di componenti elettronici («EECA»), l'Associazione dell'industria coreana dei semiconduttori («KSIA») ed alcune società membre delle rispettive associazioni (Siemens AG, SGS-Thomson Microelectronics Srl, Texas Instruments Italia SpA, Hyundai Electronics Industries Co, Ltd, LG Semicon Co, Ltd e Samsung Electronics Co, Ltd) hanno concluso un accordo relativo ad un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati.

Il solo obiettivo dell'accordo EECA/KSIA è la rapida risoluzione di controversie in materia di antidumping.

⁽¹⁾ GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

In base al cosiddetto «Sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati» («DCMS»), i produttori di semiconduttori partecipanti all'accordo raccoglieranno i dati delle proprie singole società riguardanti i costi di produzione e i prezzi di vendita delle DRAMs. Nessuno avrà accesso ai dati raccolti, che saranno mantenuti rigorosamente segreti. Solo le autorità antidumping della Comunità europea o della Repubblica della Corea, secondo i casi, potranno avervi accesso dopo l'apertura di una procedura di inchiesta antidumping. I dati dovranno quindi essere consegnati entro 14 giorni dalla richiesta.

L'accordo notificato non contiene alcuna disposizione che impedisce alle parti di prendere le proprie decisioni commerciali in modo indipendente né prevede scambi di informazioni tra le parti stesse.

V. INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

Nel presente caso, la Commissione intende adottare una posizione favorevole in merito all'accordo. Prima, però, la Commissione invita i terzi interessati ad inviare le proprie osservazioni, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, all'indirizzo seguente, citando il riferimento IV/C-3/36.715 — EECA/KSIA (DCMS):

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione IV/C-3
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso n. IV/C-3/36.716 — EECA/KSIA (Flash EPROMs)

(97/C 378/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. NOTIFICA

In data 22 ottobre 1997, la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽¹⁾ una domanda di attestazione negativa concernente il Memorandum di intesa (Memorandum of Understanding, in appresso denominato «MoU») relativo alla possibile estensione del sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati riguardanti le DRAMs alle Flash EPROMs esportate dalla Corea verso l'Unione europea o viceversa. Tale Memorandum di intesa è stato concluso tra l'Associazione dei produttori europei di componenti elettronici («EECA»), l'Associazione dell'industria coreana dei semiconduttori («KSIA») ed alcune società membre delle rispettive associazioni (Siemens AG, SGS-Thomson Microelectronics Srl, Texas Instruments Italia SpA, Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, LG Semicon Co., Ltd e Samsung Electronics Co., Ltd).

II. LE PARTI

Tutte le società che partecipano al MoU EECA/KSIA operano nel settore dei semiconduttori. Le parti dell'accordo sono le seguenti:

1. La EECA rappresenta gli interessi dei produttori di componenti elettronici in Europa. Essa è una associazione di associazioni nazionali alle quali le rispettive società europee appartengono.

2. Siemens AG Semiconductor Group è una società costituita secondo il diritto tedesco, che opera nei settori della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di una vasta gamma di semiconduttori.
3. SGS Thomson Microelectronics, Srl è una società costituita secondo il diritto italiano che produce una vasta gamma di semiconduttori.
4. Texas Instruments Italia, SpA è una società costituita secondo il diritto italiano. La sua attività consiste nella produzione e vendita di una gamma completa di semiconduttori.
5. KSIA è l'associazione che rappresenta l'industria dei semiconduttori della Repubblica della Corea.
6. Hyundai Electronics Industries Co., Ltd è una società costituita secondo il diritto coreano che produce e commercializza semiconduttori e altri prodotti elettronici.
7. LG Semicon Co., Ltd è una società costituita secondo il diritto coreano. La sua attività consiste nella produzione e vendita di una vasta gamma di semiconduttori.
8. Samsung Electronics Co., Ltd è una società costituita secondo il diritto coreano che produce e commercializza semiconduttori e altri prodotti elettronici.

⁽¹⁾ GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

III. IL MERCATO

Il mercato dei prodotti rilevante è costituito dalle Flash Programmable Read-Only Memories (memorie intermittenti a sola lettura programmabili e cancellabili) («Flash EPROMs»), che sono un particolare tipo di semiconduttori. Le parti non hanno ancora raggiunto un'intesa definitiva circa l'intera gamma di semiconduttori che sarà compresa dall'accordo. Nel caso in cui tale intesa non dovesse essere raggiunta, solo i prodotti elencati nell'appendice A dell'accordo saranno compresi. I semiconduttori sono utilizzati in una grande varietà di applicazioni microelettroniche tra le quali: reti di telecomunicazione, sistemi informatici, prodotti di largo consumo, prodotti per l'industria automobilistica e sistemi di automazione industriale e di controllo.

Il MoU EECA/KSIA fa riferimento alla possibile messa in opera di un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati relativi alle singole società e ai singoli prodotti riguardanti i costi di produzione e i prezzi delle esportazioni verso l'Unione europea o la Repubblica della Corea, a seconda del caso. Pertanto, se tale sistema fosse messo in opera, i mercati geograficamente rilevanti sarebbero l'Unione europea e la Repubblica della Corea.

Le imprese europee che attualmente producono Flash EPROMs nell'Unione europea sono particolarmente presenti nei paesi dell'Unione europea, mentre la loro presenza sul mercato coreano è insignificante (meno dell'1 %).

Per quanto riguarda i produttori coreani partecipanti all'accordo che operano nel mercato delle Flash EPROMs, essi vendono i propri prodotti nell'Unione europea, ma in quantità trascurabile. Esse operano principalmente nel mercato coreano.

IV. L'ACCORDO

Il 9 settembre 1997, l'Associazione dei produttori europei di componenti elettronici («EECA»), l'Associazione dell'industria coreana dei semiconduttori («KSIA») ed alcune società membre delle rispettive associazioni (Siemens AG, SGS-Thomson Microelectronics Srl, Texas Instruments Italia SpA, Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, LG Semicon Co., Ltd e Samsung Electronics Co., Ltd) hanno concluso un accordo relativo ad un sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati. Tale accordo è stato notificato alla Commissione il 22 ottobre 1997, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio, ai fini del rilascio di un'attestazione negativa. In base al cosiddetto «Sistema per la raccolta e l'aggiornamento di dati» («DCMS»), i produttori di semiconduttori partecipanti all'accordo raccoglieranno i dati delle proprie singole società riguardanti i costi di produzione e i prezzi di vendita delle DRAMs. Nessuno avrà accesso ai dati raccolti, che saranno mantenuti rigorosamente segreti. Solo le autorità anti-dumping della Comunità eu-

ropea o della Repubblica della Corea, secondo i casi, potranno avervi accesso dopo l'apertura di una procedura di inchiesta anti-dumping. I dati dovranno quindi essere consegnati entro 14 giorni dalla richiesta.

Nella stessa data, il 9 settembre 1997, le medesime associazioni e imprese hanno concluso un Memorandum di intesa per la possibile estensione alle Flash EPROMs, al verificarsi di certe condizioni, del DCMS riguardante le DRAMs. Tali condizioni si riferiscono in primo luogo al raggiungimento di determinate quote globali di mercato e, in secondo luogo, all'eccesso di offerta di Flash EPROMs oppure all'esistenza di significative differenze di prezzo tra il mercato coreano e quello europeo oppure al fatto che i prezzi praticati non appaiano coprire i costi complessivi di produzione.

Il solo obiettivo del Memorandum di intesa EECA/KSIA è la rapida risoluzione di controversie in materia di anti-dumping nel settore delle Flash EPROMs attraverso l'estensione alle Flash EPROMs del DCMS relativo alle DRAMs.

Se il DCMS riguardante le DRAMs dovesse essere applicato alle Flash EPROMs, i produttori di semiconduttori che vi partecipano dovrebbero raccogliere i dati delle proprie singole società riguardanti i costi di produzione e i prezzi delle esportazioni verso l'Unione europea o la Repubblica della Corea in relazione a quei tipi di Flash EPROMs definiti dall'accordo. Nessuno avrebbe accesso ai dati raccolti, che sarebbero mantenuti rigorosamente segreti. Solo le autorità anti-dumping della Comunità europea o della Repubblica della Corea, secondo i casi, potrebbero avervi accesso dopo l'apertura di una procedura di inchiesta anti-dumping. I dati dovrebbero quindi essere consegnati entro 14 giorni dalla richiesta.

Il Memorandum di intesa notificato non contiene alcuna disposizione che impedisce alle parti di prendere le proprie decisioni commerciali in modo indipendente né prevede scambi di informazioni tra le parti stesse.

V. INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

Nel presente caso, la Commissione intende adottare una posizione favorevole in merito all'accordo. Prima, però, la Commissione invita i terzi interessati ad inviare le proprie osservazioni, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, all'indirizzo seguente, citando il riferimento IV/C-3/36.716 — EECA/KSIA (Flash EPROMs):

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione IV/C-3
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese

(97/C 378/07)

Il 13 settembre 1997, la Commissione ha pubblicato un avviso ⁽¹⁾ (in appresso «l'avviso») con cui invitava i produttori/esportatori cinesi di borsette in cuoio a presentare informazioni atte a stabilire se vi fossero prove sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame intermedio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽²⁾ del Consiglio (in appresso «regolamento di base»), delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, limitato alla questione del trattamento individuale dei produttori/esportatori.

1. Prodotto

I prodotti in questione sono borsette con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, attualmente classificabili al codice NC 4202 21 00. Si intendono per borsette in cuoio le borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti quali chiavi, portamonete, occorrente per il trucco, sigarette, indipendentemente dalla loro dimensione e forma. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione.

2. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio ⁽³⁾.

3. Motivazione del riesame

In base alle informazioni ricevute a seguito della pubblicazione dell'avviso, la Commissione ritiene che vi siano motivazioni sufficienti a giustificare, in via eccezionale, l'avvio di un esame intermedio delle misure in vigore, limitato alla questione del trattamento individuale dei produttori/esportatori.

4. Procedimento

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per avviare un riesame intermedio,

la Commissione decide di avviare un riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario ai produttori/esportatori che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, si sono manifestati e hanno presentato informazioni nonché alle associazioni rappresentative di produttori/esportatori note.

Altri produttori/esportatori sono invitati a richiedere un questionario alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono e numero di fax della parte interessata.

Le autorità del paese esportatore saranno informate dell'apertura di questo riesame intermedio e, insieme ad una copia del questionario, riceveranno l'elenco dei produttori/esportatori che a seguito della pubblicazione dell'avviso si sono manifestati e hanno presentato informazioni.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare per iscritto le proprie osservazioni e a fornire elementi di prova, purché dimostrino di potere essere danneggiate dall'esito di questa specifica inchiesta.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

5. Termini

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni (compresa la risposta al questionario), all'indirizzo sotto indicato entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro la stessa data. Questo termine si applica anche a tutte le altre parti interessate che non sono note alla Commissione e che quindi nel loro interesse sono invitate a mettersi in contatto al più presto con la Commissione al seguente indirizzo:

⁽¹⁾ GU L 278 del 13. 9. 1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 31.

Commissione europea

Direzione generale I: Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda

Direzione C (Unità I-C-3)

Cort 100 4/37

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles,

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877

6. Omessa collaborazione

Qualora un produttore/esportatore rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il limite stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Modifica della gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(97/C 378/08)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n.: 219

Data della decisione della Commissione: 28 novembre e 9 dicembre 1997

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	227	230	—	—
		Concentrato	225	—	225	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	156		—	
		Concentrato	159		159	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		125	121	—	121
	Burro < 82 %		120	116	—	—
	Burro concentrato		154	150	154	150
	Crema		—	—	54	—
Cauzione di trasformazione	Burro		138	—	—	—
	Burro concentrato		170	—	170	—
	Crema		—	—	60	—

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di tredicesima direttiva del Parlamento europeo del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione ⁽¹⁾

*(97/C 378/09)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**COM(97) 565 def. — 95/0341(COD)*

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'11 novembre 1997)

⁽¹⁾ GU C 162 del 6. 6. 1996, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

immutato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽²⁾,

considerando che è necessario coordinare, al fine di renderle equivalenti, talune garanzie che gli Stati membri richiedono alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato CE a tutela degli interessi dei soci e dei terzi;

considerando che è necessario tutelare gli interessi degli azionisti delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri quando i titoli di dette società sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisizione, ovvero si verifica un cambiamento del controllo di dette società, e i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della presente direttiva;

⁽¹⁾ GU C 295 del 7. 10. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 giugno 1997 (GU C 222 del 21. 7. 1997, pag. 20).

PROPOSTA INIZIALE

considerando che soltanto un'azione a livello comunitario può assicurare un livello adeguato di tutela degli azionisti nell'intera Unione e fornire prescrizioni minime per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisizione; che gli Stati membri, provvedendo in maniera indipendente, non possono stabilire lo stesso livello di tutela, in particolare per i casi di acquisizione transfrontaliera di società o del controllo di società;

considerando che l'adozione di una direttiva è la procedura appropriata per fissare un quadro composto da determinati principi comuni e prescrizioni generali ai quali gli Stati membri devono dare attuazione attraverso norme più dettagliate, in conformità ai diversi sistemi nazionali e contesti culturali;

considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per tutelare gli azionisti che detengono partecipazioni di minoranza dopo che è stata ceduta la partecipazione di controllo della società; che tale tutela può essere assicurata prescrivendo l'obbligo per chiunque acquisisca il controllo di una società di promuovere un'offerta, rivolta a tutti gli azionisti, sulla totalità o su una parte consistente delle loro partecipazioni, oppure prevedendo altri strumenti che perseguano l'obiettivo di garantire una protezione almeno equivalente degli azionisti di minoranza;

considerando che ciascuno Stato membro deve designare una o più autorità competenti a vigilare su tutti gli aspetti dell'offerta e a garantire che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in conformità della presente direttiva; che le diverse autorità devono cooperare tra loro;

considerando che è opportuno incoraggiare il controllo volontario esercitato da organi di autoregolamentazione al fine di evitare il ricorso ad azioni amministrative o giudiziarie;

considerando che, per evitare l'abuso di informazioni privilegiate, è necessario che gli offerenti siano obbligati ad annunciare il più tempestivamente possibile l'intenzione di promuovere un'offerta e ad informare l'autorità di vigilanza e l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria dell'offerta, prima che questa sia resa pubblica;

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che ciascuno Stato membro deve designare una o più autorità competenti a vigilare sul regolare svolgimento dell'offerta e a garantire che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in conformità della presente direttiva; che le diverse autorità devono cooperare tra loro;

immutato

PROPOSTA INIZIALE

considerando che i destinatari dell'offerta devono essere adeguatamente informati sui termini dell'offerta per mezzo di un documento apposito;

considerando che è necessario limitare nel tempo le offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

considerando che per il corretto assolvimento delle sue funzioni l'autorità di vigilanza deve, in qualsiasi momento, poter ottenere dalle parti dell'offerta informazioni relative all'offerta stessa;

considerando che, per evitare operazioni che pregiudichino l'esito dell'offerta, è necessario limitare i poteri degli amministratori della società destinataria dell'offerta in ordine al compimento di operazioni di carattere straordinario;

considerando che l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria deve pubblicare un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta;

considerando che è necessario che gli Stati membri adottino norme intese a disciplinare i casi in cui l'offerta può essere revocata o dichiarata nulla dopo che il documento di offerta è stato pubblicato, il diritto dell'offerente di modificare l'offerta, la possibilità di promuovere offerte concorrenti sui titoli di una società, con conseguente vantaggio per gli azionisti, e il regime di pubblicità dei risultati dell'offerta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Campo di applicazione**

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e ai meccanismi e alle modalità riguardanti le offerte pubbliche di acquisizione di titoli di una società disciplinata dalla legge di uno Stato membro, quando detti titoli sono ammessi, per la totalità o per una parte, alla negoziazione su un mercato in uno o più Stati membri, che sia regolamentato e controllato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, operi su base regolare e sia direttamente o indirettamente accessibile al pubblico.

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che i destinatari dell'offerta devono essere adeguatamente informati sui termini dell'offerta per mezzo di un documento apposito e che informazioni adeguate devono essere date anche ai rappresentanti del personale o, in loro mancanza, direttamente al personale interessato;

immutato

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Campo di applicazione**

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, ivi compresi i meccanismi e le modalità stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati, riguardanti le offerte pubbliche di acquisizione di titoli di una società disciplinata dalla legge di uno Stato membro, quando detti titoli sono ammessi, per la totalità o per una parte, alla negoziazione su un mercato in uno o più Stati membri, che sia regolamentato e controllato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, operi su base regolare e sia direttamente o indirettamente accessibile al pubblico.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 2***Definizioni**

Ai sensi della presente direttiva si intende per

- «offerta pubblica di acquisizione» («offerta»): un'offerta rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli contro pagamento in denaro («offerta pubblica d'acquisto») e/o mediante scambio con altri titoli («offerta pubblica di scambio»); l'offerta può essere obbligatoria, se è prescritta negli Stati membri a tutela degli azionisti di minoranza, o volontaria;
- «società destinataria»: la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta;
- «offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta;
- «titoli»: valori mobiliari che conferiscono diritti di voto in una società o che permettono di ottenere titoli che conferiscono tali diritti di voto;
- «parti dell'offerta»: l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'offerente, se l'offerente è una società, i destinatari dell'offerta e i membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria.

*Articolo 3***Tutela degli azionisti di minoranza**

1. Gli Stati membri provvedono a che si applichino norme, meccanismi o modalità che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di un'acquisizione, venga a possedere titoli che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso, le consentano di esercitare diritti di voto in una società di cui all'articolo 1 in una percentuale tale da conferirle il controllo di detta società, obblighino detta persona a promuovere un'offerta in conformità dell'articolo 10, ovvero offrano altri strumenti adeguati o almeno equivalenti per la tutela degli azionisti di minoranza di tale società.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 2***Definizioni**

Ai sensi della presente direttiva si intende per

- immutato
- «offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta conformemente alla regolamentazione dello Stato membro competente, determinato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;
- «titoli»: valori mobiliari che conferiscono diritti di voto in una società;
- immutato

*Articolo 3***Tutela degli azionisti di minoranza**

1. Gli Stati membri provvedono a che si applichino norme, meccanismi o modalità che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di un'acquisizione immediata o a termine, venga a possedere titoli che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso, le consentano di esercitare direttamente, in una società di cui all'articolo 1, diritti di voto in una percentuale tale da conferirle il controllo di detta società, obblighino detta persona a promuovere un'offerta in conformità dell'articolo 10, ovvero offrano altri strumenti adeguati o almeno equivalenti per la tutela degli azionisti di minoranza di tale società.

PROPOSTA INIZIALE

2. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 ed il metodo per calcolarla sono determinati dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di vigilanza.

*Articolo 4***Autorità di vigilanza**

1. Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza su tutti gli aspetti dell'offerta. Le autorità così designate possono comprendere associazioni od organismi privati. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni.

2. L'autorità competente per la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro nel quale è situata la sede legale della società destinataria, qualora i titoli di tale società siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro. In caso contrario, l'autorità di vigilanza competente è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione e sono ancora negoziati.

3. Senza pregiudizio del segreto d'ufficio al quale sono tenute, le autorità competenti degli Stati membri mettono in atto tra loro tutta la cooperazione richiesta dall'assolvimento dei loro compiti e si trasmettono a tal fine tutte le informazioni necessarie.

PROPOSTA MODIFICATA

2. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 ed il metodo per calcolarla sono determinati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità di vigilanza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. Spetta alla medesima autorità stabilire se, e in quale misura, le disposizioni del paragrafo 1 si applichino alla detenzione temporanea di titoli o all'acquisizione della maggioranza senza l'intenzione di esercitare il controllo della società.

*Articolo 4***Autorità di vigilanza**

1. Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sul regolare svolgimento dell'offerta. Le autorità così designate possono comprendere associazioni od organismi privati. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni.

2. L'autorità competente per la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro nel quale è situata la sede legale della società destinataria, qualora i titoli di tale società siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro. In caso contrario, l'autorità di vigilanza competente è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione e sono ancora negoziati e si applica il diritto di detto Stato membro. Qualora non sussista neppure questa fattispecie, l'autorità competente è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono principalmente negoziati durante il periodo nel quale sono acquisiti i titoli che conferiscono il controllo della società e si applica il diritto di detto Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro dispone che tutte le persone che esercitano o abbiano esercitato funzioni presso le autorità di vigilanza siano vincolate dal segreto d'ufficio. Senza pregiudizio del loro obbligo di non divulgare le informazioni protette dal segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza degli Stati membri mettono in atto tra loro tutta la cooperazione richiesta dall'assolvimento dei loro compiti e si trasmettono a tal fine tutte le informazioni necessarie.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso quello di accertarsi che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in conformità della presente direttiva. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che l'autorità di vigilanza possa, con decisione debitamente motivata, consentire deroghe all'applicazione delle norme emanate in conformità della presente direttiva, a condizione che nell'esercizio di tale potere l'autorità di vigilanza rispetti i principi di cui all'articolo 5.

5. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere eventualmente conferito all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di non iniziare un procedimento giudiziario e di decidere se un simile procedimento possa influire sull'esito dell'offerta, purché una parte che si ritenga lesa disponga di strumenti adeguati per far valere i propri diritti, attraverso una procedura di ricorso gestita dall'autorità di vigilanza o in quanto ha comunque diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenere un risarcimento.

*Articolo 5***Principi generali**

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che le norme o le modalità adottate in conformità della stessa siano conformi ai seguenti principi:

- a) tutti i possessori di titoli della società destinataria che si trovano in situazioni identiche beneficino dello stesso trattamento;
- b) i destinatari dell'offerta dispongano di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per poter decidere con piena cognizione di causa in merito all'offerta;
- c) l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria agisca nell'interesse della società nel suo insieme;
- d) non si creino mercati fittizi per i titoli della società destinataria, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta;
- e) la società destinataria non sia ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un'offerta riguardante i suoi titoli.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che siano adottate norme che soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli articoli seguenti.

4. Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso quello di accertarsi che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in conformità della presente direttiva.

5. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di designare le autorità — giudiziarie o di altra natura — competenti a dirimere le controversie ed a pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente commesse durante lo svolgimento dell'offerta, purché una parte che si ritenga lesa disponga di strumenti adeguati e sufficienti per far valere i propri diritti e, se del caso, per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

*Articolo 5***Principi generali**

immutato

tutti i possessori di titoli della società destinataria che si trovano in situazioni identiche beneficino di un trattamento equivalente;

immutato

c) l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria agisca tenendo presente l'insieme degli interessi della società, compreso l'interesse dei dipendenti a mantenere il posto di lavoro;

d) non si creino mercati fittizi per i titoli della società destinataria, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta in modo tale da innescare aumenti o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e da turbare il normale funzionamento dei mercati;

immutato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6**Articolo 6***Informazioni****Informazioni**

1. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano l'obbligo di rendere pubblica la decisione di promuovere un'offerta e di informare dell'offerta, prima che la decisione sia resa pubblica, l'autorità di vigilanza e l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria.

1. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano l'obbligo di rendere pubblica la decisione di promuovere un'offerta e di informare dell'offerta, prima che la decisione sia resa pubblica, l'autorità di vigilanza e l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria ne informa i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori medesimi.

2. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che pongano a carico dell'offerente l'obbligo di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente tutte le informazioni necessarie affinché i destinatari dell'offerta possano decidere in merito alla stessa con piena cognizione di causa. Prima che l'offerta sia resa pubblica, l'offerente deve trasmettere il relativo documento all'autorità di vigilanza.

2. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che pongano a carico dell'offerente l'obbligo di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente tutte le informazioni necessarie affinché i destinatari dell'offerta possano decidere in merito alla stessa con piena cognizione di causa. Prima che l'offerta sia resa pubblica, l'offerente deve trasmettere il relativo documento all'autorità di vigilanza. Non appena il documento è reso pubblico, l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria lo trasmette ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori medesimi.

3. Tali norme prescrivono che il documento contenga almeno le seguenti indicazioni:

immutato

— i termini dell'offerta;

— l'identità dell'offerente ovvero, se l'offerente è una società, la forma, la denominazione e la sede legale della medesima;

— i titoli o, se del caso, la o le categorie di titoli che costituiscono oggetto dell'offerta;

— il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità del suo versamento;

— il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità del suo versamento e in particolare le modalità e le condizioni del suo pagamento agli azionisti residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società destinataria o in cui i titoli sono quotati;

— la percentuale o il numero massimo e minimo di titoli che l'offerente si impegna ad acquistare;

immutato

— l'indicazione di eventuali partecipazioni detenute dall'offerente nella società destinataria;

— tutte le condizioni alle quali l'offerta è subordinata;

PROPOSTA INIZIALE

- le intenzioni dell'offerente per quanto riguarda l'attività futura e le imprese della società destinataria, i suoi lavoratori e la sua dirigenza;
- il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata, che non può essere inferiore a quattro né superiore a dieci settimane decorrenti dalla data in cui il documento è stato reso pubblico;
- qualora nel corrispettivo offerto dall'offerente siano inclusi titoli, informazioni relative a tali titoli.

4. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme intese ad assicurare che le parti dell'offerta forniscano all'autorità di vigilanza, in qualsiasi momento questa ne faccia richiesta, tutte le informazioni di cui dispongono riguardanti l'offerta che l'autorità di vigilanza ritenga necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

*Articolo 7***Pubblicità**

1. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano che l'offerta sia pubblicata in una forma tale da evitare la creazione di mercati fittizi per i titoli della società destinataria e dell'offerente.

2. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano, per qualsiasi informazione o documento previsto, forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei destinatari dell'offerta.

*Articolo 8***Obblighi degli amministratori della società destinataria**

Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme intese ad assicurare che:

PROPOSTA MODIFICATA

- le intenzioni dell'offerente per quanto riguarda l'attività futura e le imprese della società destinataria, i suoi lavoratori e la sua dirigenza, comprese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali;
 - il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata, che non può essere inferiore a quattro né superiore a dieci settimane decorrenti dalla data in cui il documento è stato reso pubblico, salva autorizzazione debitamente motivata dell'autorità di vigilanza;
- immutato
- le modalità di finanziamento dell'operazione da parte dell'offerente.

4. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme intese ad assicurare che le parti dell'offerta forniscano all'autorità di vigilanza, in qualsiasi momento questa ne faccia richiesta, tutte le informazioni di cui dispongono riguardanti l'offerta che siano necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

*Articolo 7***Pubblicità**

1. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano che l'offerta sia pubblicata in una forma tale da evitare la creazione di mercati fittizi per i titoli della società destinataria, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta, in particolare mediante la pubblicazione o la diffusione di informazioni false, esagerate o tendenziose.

2. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano, per qualsiasi informazione o documento previsto, forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei destinatari dell'offerta, inclusi quelli residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società destinataria o in cui sono quotati i titoli nonché da parte dei rappresentanti dei lavoratori della società destinataria o in mancanza di rappresentanti, dei lavoratori medesimi.

*Articolo 8***Obblighi degli amministratori della società destinataria**

immutato

PROPOSTA INIZIALE

a) dopo aver ricevuto la comunicazione dell'offerta e fino a che il risultato dell'offerta non sia stato reso pubblico, l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria si astenga dal compiere qualsiasi atto che possa pregiudicare l'esito dell'offerta, e in particolare dal procedere ad emissioni di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente agli offerenti di acquisire il controllo della società destinataria, salvo che non sia stato previamente autorizzato a tal fine dall'assemblea generale degli azionisti;

b) l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria rediga e renda pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta.

*Articolo 9***Norme applicabili allo svolgimento delle offerte**

Inoltre, gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che disciplinino lo svolgimento delle offerte almeno con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) revoca o nullità dell'offerta;
- b) modifica delle offerte;
- c) offerte concorrenti;
- d) pubblicazione dei risultati dell'offerta.

*Articolo 10***Offerta di acquisizione obbligatoria**

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro preveda casi in cui l'offerta pubblica è obbligatoria, quale strumento di tutela degli azionisti di minoranza, tale offerta deve essere rivolta a tutti gli azionisti, per la totalità o per una parte consistente delle loro partecipazioni, a un prezzo rispondente all'obiettivo di tutelare i loro interessi.

2. Se l'offerta obbligatoria riguarda soltanto una parte dei titoli della società destinataria e gli azionisti offrono di vendere all'offerente un quantitativo di titoli superiore a quello contemplato dall'offerta parziale, gli azionisti devono beneficiare di un trattamento paritario attuato mediante riparto proporzionale alle loro partecipazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

a) dopo aver ricevuto la comunicazione dell'offerta e fino a che il risultato dell'offerta non sia stato reso pubblico, l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria si astenga dal compiere qualsiasi atto che possa pregiudicare l'esito dell'offerta, e in particolare dal procedere ad emissioni di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente agli offerenti di acquisire il controllo della società destinataria, salvo che non sia stato previamente autorizzato a tal fine dall'assemblea generale degli azionisti nel corso del periodo di validità dell'offerta;

immutato

*Articolo 9***Norme applicabili allo svolgimento delle offerte**

immutato

*Articolo 10***Offerta di acquisizione obbligatoria**

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro preveda casi in cui l'offerta pubblica è obbligatoria, quale strumento di tutela degli azionisti di minoranza, tale offerta deve essere rivolta a tutti gli azionisti, per la totalità o per una parte consistente delle loro partecipazioni, a un prezzo che assicuri la parità di trattamento di tutti gli azionisti. Per «parte consistente» non si può intendere una quota inferiore al 70 % dei titoli, salvo autorizzazione debitamente motivata dell'autorità di vigilanza.

immutato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 11***Attuazione della direttiva**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o i meccanismi o le modalità necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1998.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni o le modalità adottate ai sensi del paragrafo 1, facendo espresso riferimento alla presente direttiva.

*Articolo 12***Destinatari della direttiva**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Attuazione della direttiva**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o i meccanismi o le modalità necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999.

immutato

*Articolo 12***Destinatari della direttiva**

immutato

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi

(97/C 378/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 324 del 25 ottobre 1997)

A pagina 12, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽²⁾, e di circa 20 000 t.»

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi

(97/C 378/11)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 324 del 25 ottobre 1997)

A pagina 15, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽²⁾, e di circa 20 000 t.»
-

RETTIFICHE

Rettifica all'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 366 del 4 dicembre 1997)

(97/C 378/12)

Nell'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan taluni errori materiali si sono verificati nel paragrafo 2 relativamente alla descrizione del prodotto.

Tale paragrafo deve infatti leggersi come segue:

«2. Prodotti

I prodotti oggetto delle presunte sovvenzioni sono i tessuti ad armatura tele, fabbricati a partire da filati di fibre di vetro di grado elettrico di vetro "E", utilizzati come materiale di rinforzo dei laminati plastici per usi elettrici ed elettronici. I prodotti rispettano le norme internazionalmente riconosciute (IPC e ISO) e sono attualmente classificabili ai codici NC ex 7019 52 00 ed ex 7019 59 10. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.»

Le parti interessate che, alla luce di questa rettifica, intendano presentare osservazioni o informazioni da tenere in considerazione ai fini dell'inchiesta, devono manifestarsi e richiedere una copia del relativo questionario entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente rettifica. Entro lo stesso termine le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Qualsiasi richiesta di invio dei questionari deve essere fatta per iscritto all'indirizzo citato sotto e dovrà indicare il nome, l'indirizzo, il telefono, i numeri di telefax e/o di telex della parte interessata.

Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne — politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzione E
Cort 100 4/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

AVVISO AI LETTORI

Nel 1998 verranno apportati vari cambiamenti alle modalità di abbonamento alla Gazzetta ufficiale (GU) serie L (legislazione) e C (comunicazioni ed informazioni). Il presente avviso intende fornire agli abbonati una scelta aggiornata riguardo alle nuove possibilità.

SERVIZIO GIURIDICO DELL'UE

A partire da gennaio 1998, il testo completo (comprendente tabelle e grafici) delle nuove edizioni della GU serie L + C sarà disponibile nelle 11 lingue ufficiali, gratuitamente per 20 giorni, su Internet (<http://europa.eu.int>).

GU SERIE L + C SU CD-ROM

Nel 1998 verrà pubblicata una versione globale trimestrale della GU serie L + C su CD-ROM, in edizioni monolingue. I vecchi abbonati alla GU serie L + C che desiderano riceverla su CD-ROM, oltre che su carta o microfiche o CELEX, beneficeranno di uno sconto promozionale del 50 % sulla versione CD-ROM. Un'opzione LAN sarà messa a disposizione. Inoltre, copie del CD-ROM possono essere acquistate singolarmente.

ABBONAMENTO AL CELEX A CANONE FISSO

Nella primavera 1998 sarà disponibile un abbonamento al CELEX a canone fisso, per un anno, di 960 ECU, indipendentemente dall'utilizzo. Il CELEX è la base dati giuridica ufficiale dell'UE che offre un'ampia visione della legislazione comunitaria sin dal 1951 (<http://europa.eu.int/celex>).

MORE PER RINNOVI DI ABBONAMENTI ALLA VERSIONE SU CARTA

La spedizione della versione su carta della GU serie L + C verrà interrotta il 31 gennaio 1998 per tutti coloro che non avranno rinnovato l'abbonamento entro tale data. I nuovi abbonati e i ritardatari possono scegliere tra le seguenti possibilità:

- i) rinunciare ai numeri arretrati e pagare solo per i mesi di spedizioni ricevute;
- ii) ricevere i numeri arretrati su CD-ROM e pagare semplicemente l'abbonamento annuo;
- iii) ricevere la versione su carta dei numeri arretrati e pagare il doppio per ogni mese di spedizioni richieste.

Si ricorda che tutte le versioni in abbonamento della Gazzetta ufficiale serie L + C sono già disponibili (su carta, microfiche, off-line e CELEX) presso qualunque membro della rete vendite dell'EUR-OP, esclusi gli agenti incaricati della consegna dei documenti. Per ulteriori informazioni si possono contattare gli agenti di vendita locali sopraelencati.